



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.31 del 22/01/2019 - 01/03/2019 Udienza pubblica del 22/01/2019
Massima n. 1:	Titolo: Imposte e tasse – Giudizio per conflitto di attribuzioni tra enti proposto dalla Regione autonoma Sardegna – Riserva all’erario del maggior gettito derivante dall’aumento della tassa automobilistica – Rigetto di eccezione di inammissibilità. Testo: I conflitti proposti nei confronti dello Stato dalla Regione autonoma Sardegna sono ammissibili in quanto non appare conferente il richiamo della sentenza della Corte Costituzionale n.144/2013 con cui è stata dichiarata l’inammissibilità del conflitto proposto dalla Regione siciliana avverso il decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato. Nel caso odierno risulta differente il quadro normativo di riferimento in cui i decreti sono stati adottati, a parte l’identità delle disposizioni legislative richiamate. Neanche la partecipazione della Regione alla Conferenza Stato-Regioni può pregiudicare l’interesse a ricorrere.
NOTE	Atti oggetto del giudizio Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21/09/2016 e 08/05/2017. Parametri costituzionali Costituzione art.116; Costituzione art.117; Costituzione art.119; Statuto speciale della Regione Sardegna art. 7, 8, 54 e 56; D.lgs. n.114 del 2016 art.15 e 18. Altri parametri e norme interposte Legge n.296 del 2006 art.1 comma 321 e 322.



Massima n. 2:	Titolo: Imposte e tasse – Giudizio per conflitto di attribuzioni tra enti proposto dalla Regione autonoma Sardegna – Riserva all'erario del maggior gettito derivante dall'aumento della tassa automobilistica – Non spettanza allo Stato del potere esercitato - Conseguente annullamento dei decreti ministeriali in parte qua. Testo: E' stato dichiarato che non spettava allo Stato adottare i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze 21 settembre 2016 e 8 maggio 2017 nella parte riferita alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e la Regione autonoma Sardegna. I ricorsi sono fondati in riferimento agli artt.7, 8, 54 e 56 dello statuto speciale nonché degli artt.15 e 18 del D. Lgs n. 114 del 2016. La modificazione statutaria riguardante la Regione autonoma Sardegna ha trovato applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2010 e, pertanto, a partire da tale data il gettito della tassa automobilistica è compartecipato dalla Regione autonoma Sardegna nella misura di sette decimi e soggetto alle sole deroghe previste dall'art.15 del d. lgs n.114/2016, che disciplinano il regime delle riserve erariali e la decorrenza della compartecipazione. I decreti emanati all'indomani delle norme di attuazione statutarie, fonti che prevalgono sulle stesse leggi ordinarie, avrebbero dovuto conformarsi agli artt. 15 e 18 di dette norme di attuazione. Da ciò la conseguente esclusione della Regione autonoma della Sardegna da una regolazione che non configurando alcuna delle eccezionali ipotesi di deroga prevista dall'art.18 cit. costituisce un indebito prelievo con pregiudizio per l'autonomia finanziaria presidiata dall'art.7 dello Statuto.
NOTE	Atti oggetto del giudizio Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21/09/2016 e 08/05/2017. Parametri costituzionali Costituzione art.116; Costituzione art.117; Costituzione art.119; Statuto speciale della Regione Sardegna art. 7, 8, 54 e 56; D.lgs. n.114 del 2016 art.15 e 18. Altri parametri e norme interposte Legge n.296 del 2006 art.1 comma 321 e 322.

Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Marina Valli



Avvocato Resp: Marina Valli

tel 091.7074874 – e.mail: marina.valli@regione.sicilia.it

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 – e.mail: urp@regione.sicilia.it